Monica Polizzano
Notaio

Repertorio n. 5956 Raccolta n. 4320 ==

========== Verbale del Consiglio di Amministrazione della ==========

========== "Fondazione MAXXI - ==========

========== Museo nazionale delle arti del XXI secolo" ==========

========== **REPUBBLICA ITALIANA** ==========

L'anno duemiladiciassette il giorno diciotto del mese di ottobre alle ore quindici ==========

in Roma, Via Guido Reni n.4/a, presso la sede della "Fondazione MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo", ==========

========== **18 ottobre 2017 (H. 15.00)** ==========

Avanti me dott.ssa Monica Polizzano, Notaio in Roma, con studio in Lungotevere delle navi n. 20, iscritta nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, alla presenza dei testimoni signori: ==========

- ALOE Alberto nato a Cosenza il 16 marzo 1974, residente in Roma, Viale Somalia n.168; ==========

- GABELLONE Laura nata a Roma il 23 dicembre 1962, residente in Roma, Via della Casetta Mattei n. 413, ==========

========== **è presente** ==========

° MELANDRI Giovanna nata a New York (Stati Uniti d'America) il 28 gennaio 1962, domiciliata per la carica in Roma, ove appresso, la quale interviene al presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio d'Amministrazione e, come tale, legale rappresentante della: =======

- "**Fondazione MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo**", con sede legale in Roma, Via Guido Reni, codice fiscale e partita I.V.A. 10587971002, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Roma, Ufficio Territoriale del Governo, al n. 673/2009, fondazione di diritto privato di nazionalità Italiana costituita in Italia con atto a rogito del Notaio Antonino Privitera di Roma del 29 luglio 2009, Rep.n. 45290/27877, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 3 il 30 luglio 2009 al n. 29115 serie 1T, ==========

tale nominata dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali, Prof. Lorenzo Ornaghi, con Decreto ministeriale in data 24 ottobre 2012. ==========

Detta comparente, della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certa, mi chiede di redigere il verbale dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione della detta Fondazione, convocato per questo giorno e luogo e per le ore quindici e zero minuti (H 15.00) in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ==========

========== **ordine del giorno:** ==========

"1. approvazione verbale seduta precedente; ==========

2. statuto – conferma della delibera n. 1/2017 alla presenza del notaio Monica Polizzano; ==========

3. programmazione 2018; ==========

4. aggiornamento Piano triennale Prevenzione della Corruzione; ==========

5. procedimenti assunzionali alla luce dell'imminente legge di bilancio; ====

6. varie ed eventuali". ==========

Avendo io Notaio aderito alla richiesta fattami dò atto che la riunione si svolge come segue: ==========

a norma dell'articolo 11, comma 4, del vigente statuto della Fondazione e con il consenso unanime dei presenti, assume la presidenza la comparente

Registrato
all'Agenzia delle Entrate
di Roma 4
il 25 ottobre 2017
al n. 33742 Serie 1T
Esatti Euro 356,00

dottoressa MELANDRI Giovanna, nella esposta qualità, la quale constata e fa constatare: ==========

(a) che la presente riunione del Consiglio d'Amministrazione è stata regolarmente convocata ai sensi dell'articolo 14 del vigente Statuto della Fondazione, mediante avviso di convocazione inviato a tutti i Consiglieri ed a tutti i membri del Collegio dei Revisori dei Conti a mezzo messaggi di posta elettronica, per il giorno 18 ottobre 2017 alle ore 5.00, in prima convocazione, e per lo stesso giorno alle ore 15.00, in seconda convocazione; ==========

(b) che l'assemblea di prima convocazione è andata deserta; ==========

(c) che sono presenti i Consiglieri: ==========

- MELANDRI Giovanna, sopra generalizzata, Presidente, membro designato e nominato dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali, Prof. Lorenzo Ornaghi, con Decreto ministeriale del 5 dicembre 2012, titolare del 26,82% (ventisei virgola ottantadue per cento) dei punti/voto; ==========
- TRUSSARDI Beatrice, nata a Milano il 22 novembre 1971, membro designato e nominato dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali, Prof. Lorenzo Ornaghi, con Decreto ministeriale del 5 dicembre 2012, titolare del 26,81% (ventisei virgola ottantuno per cento) dei punti/voto; ==========
- VEAUTE Monique Verthe Anne, nata a Tubingen il 12 aprile 1951, membro designato e nominato dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali, Prof. Lorenzo Ornaghi, con Decreto ministeriale del 5 dicembre 2012, titolare del 26,81% (ventisei virgola ottantuno per cento) dei punti/voto; =======
- CARDONA Caterina, nata a Roma il 10 aprile 1949, membro designato dal fondatore-promotore Regione Lazio e nominato dal Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Avv. Dario Franceschini, con Decreto ministeriale del 18 febbraio 2016, titolare del 10,53% (dieci virgola cinquantatré per cento) dei punti/voto; ==========
- GRIECO Maria Patrizia, nata a Milano l'1 febbraio 1952, membro designato dal fondatore ENEL S.p.A. e nominato dal Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Avv. Dario Franceschini, con Decreto ministeriale del 18 febbraio 2016, titolare del 9,03% (nove virgola zero tre per cento) dei punti/voto; ==========

(d) che l'indicata suddivisione dei punti/voto fra i consiglieri d'amministrazione è basata sulle risultanze dal bilancio della Fondazione relativo all'esercizio chiusosi il 31 dicembre 2016, approvato dal Consiglio d'Amministrazione nella riunione del 21 giugno 2017, in base al quale i contributi di gestione acquisiti dalla Fondazione nel corso del suddetto esercizio 2016 sono stati, pari a complessivi Euro 6.647.262,00 (seimilioniseicentoquarantasettemiladuecentosessantadue virgola zero zero), di cui: ==========

-- Euro 700.000,00 (settecentomila virgola zero zero) versati dal Fondatore-promotore Regione Lazio; ==========

-- Euro 600.000,00 (seicentomila virgola zero zero) versati dal Fondatore Enel Spa; ==========

-- Euro 5.347.262,00 (cinquemilionitrecentoquarantasettemiladuecentosessantadue virgola zero zero) versati dal Fondatore-promotore Ministero per i Beni e le Attività Culturali. ==========

Conseguentemente, secondo quanto previsto dall'articolo 14, commi 7 e 8, del vigente Statuto della Fondazione, i punti/voto per il corrente anno 2017 devono intendersi suddivisi fra i consiglieri di amministrazione nelle percentuali sopra indicate; ==========

(e) che per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti i dottori ======
* Andrea Parenti, nato a Roma il 22 ottobre 1957, Presidente, ==========
* Claudia Colaiacomo, nata a Roma il 10 settembre 1968, Componente Effettivo, e ==========
* Antonio Venturini, nato a Ravenna l'8 febbraio 1966, Componente Effettivo; ==========
(f) che assiste altresì alla presente riunione il Dottor Andrea Zacchia nato a Roma il 1° agosto 1956. ==========
Dichiara, quindi: ==========
di avere verificato che la presente riunione del Consiglio d'Amministrazione è regolarmente costituita, in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall'articolo 14, comma 5, dello statuto della Fondazione, essendo intervenuti tutti i consiglieri di amministrazione, titolari della totalità dei punti/voto, ed è pertanto atta per deliberare sul suddetto ordine del giorno, sul quale gli intervenuti, su richiesta del Presidente si dichiarano sufficientemente informati; ==========
di avere accertato l'identità e la legittimazione dei presenti. ==========
Dichiarata aperta la seduta, il Presidente invita preliminarmente gli intervenuti a procedere ad una inversione dei punti all'ordine del giorno e precisamente propone: ==========
(i) di invertire i primi due punti, dando inizio, quindi, alla riunione con la trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, riguardante le modifiche statutarie, e di verbalizzare con l'intervento del Notaio soltanto detta trattazione e le delibere che saranno assunte in merito alla stessa; ==========
(ii) di procedere successivamente, e con separata verbalizzazione non notarile, con la trattazione di tutti i restanti punti all'ordine del giorno, a cominciare dal primo punto, che diverrebbe il secondo in ordine di trattazione, e poi di seguito con tutti gli altri punti, dal terzo in poi, secondo l'elencazione di cui all'avviso di convocazione. ==========
Il Collegio dei Revisori, in persona del Presidente Dottor Andrea Parenti, nulla osserva e, in quanto occorra, esprime parere favorevole. ==========
Il Consiglio d'Amministrazione, dopo breve ma esauriente discussione, all'unanimità dei consiglieri intervenuti e con voto espresso per dichiarazione palese, delibera di approvare. ==========
Iniziando, quindi, con la trattazione del **secondo punto all'ordine del giorno**, il Presidente illustra agli intervenuti che: ==========
(i) con delibera n. 7 in data 20 giugno 2016, il Consiglio d'Amministrazione della "Fondazione MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo" ha deliberato ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera d) del vigente statuto, l'approvazione della proposta di modifica agli articoli 2, 10, 13 e 20 dello Statuto della Fondazione; ==========
(ii) con delibera n. 8 sempre in data 20 giugno 2016, il Consiglio d'Amministrazione della "Fondazione MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo" ha deliberato, sempre ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera d) del vigente statuto, l'approvazione della proposta di modifica di ulteriori due articoli dello Statuto, segnatamente gli articoli 12 e 13, riservandosi di sottoporre detta proposta all'approvazione dell'Autorità di vigilanza a norma dell'articolo 20, comma 2 dello Statuto, a conclusione del procedimento legislativo di approvazione delle modifiche all'art. 6, comma 5, D.L. 31 maggio 2010, n. 78; ==========

(iii) ai sensi dell'art. 20, comma 2, dello statuto della Fondazione, con nota prot.n. 1258U del 23 giugno 2016 la suddetta delibera del Consiglio d'Amministrazione n. 7 del 20 giugno 2016 è stata inviata, al fine dell'approvazione, alla Direzione generale arte e architettura contemporanee e periferie urbane del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, quale autorità di vigilanza; ==========

(iv) con nota del 15 novembre 2016, prot.n. 0002952, la Direzione generale arte e architettura contemporanee e periferie urbane del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ha trasmesso alla Fondazione il parere espresso in merito alle suddette proposte di modifica dello Statuto della Fondazione medesima dall'Ufficio Legislativo del Ministero predetto con nota del 21 ottobre 2016, prot.n. 29974; ==========

(v) con delibera n. 1 in data 11 aprile 2017, il Consiglio d'Amministrazione della Fondazione, preso atto delle osservazioni di cui al suddetto parere espresso dall'Ufficio Legislativo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ed alla luce dell'avvenuta emanazione della Legge 7 agosto 2016, n. 160, con la quale è stato convertito in legge il Decreto Legge 24 giugno 2016, n. 113, ha deliberato ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera d) del vigente statuto, l'approvazione di una definitiva proposta di modifica degli articoli 1, 2, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20 e 21 dello Statuto della Fondazione; ==========

(vi) ai sensi dell'art. 20, comma 2, dello statuto della Fondazione, con nota prot.n. 901U del 9 maggio 2017 la suddetta delibera del Consiglio d'Amministrazione n. 1 dell'11 aprile 2017 è stata inviata, al fine dell'approvazione, alla Direzione generale arte e architettura contemporanee e periferie urbane del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, quale autorità di vigilanza; ==========

(vii) con nota in data 16 giugno 2017, prot. n. 0001921, la suddetta Autorità di vigilanza, preso atto del parere espresso dall'Ufficio Legislativo del Ministero in parola con nota prot.n. 18464 del 12 giugno 2017, e della nota del Gabinetto del Ministero medesimo prot.n. 18775 del 14 giugno 2017, ha espresso il proprio nulla osta alla predisposizione dell'atto notarile portante le modifiche statutarie di cui alla delibera del consiglio d'Amministrazione n.1 dell'11 aprile 2017 da ultimo citata, che in copia sottoscritta dalla comparente, dai testimoni e da me Notaio, al presente verbale si allega sotto la lettera **"A"**. ==========

Il Presidente rileva, pertanto, la necessità di procedere alla definitiva approvazione delle modifiche statutarie come sopra proposte e, quindi, di deliberare: ==========

(I) la modifica dell'art. 1, comma 2, dall'attuale testo, al nuovo testo avente il seguente tenore letterale: ==========

========== *"Art. 1* ==========

========== *Costituzione e sede* ==========

- OMISSIS - ==========

*2. La Fondazione ha sede in Roma, via Guido Reni, **4/a-8** e svolge la sua attività secondo le disposizioni dell'articolo 25 della legge 18 giugno 2009 n. 69 e del presente statuto.* ==========

- OMISSIS -"; ==========

(II) la modifica dei commi 4, 5 e 6 dell'art. 2, nonché l'introduzione del comma 8 al medesimo art. 2, nei testi aventi il seguente tenore letterale: ======

========== *"Articolo 2* ==========
========== *Missione e attività* ==========
- OMISSIS - ==========
4. Sono compiti specifici della missione della Fondazione: ==========
a) La ricerca e la promozione culturale; ==========
b) rappresentare, in Italia, il punto di eccellenza della creatività artistica contemporanea e internazionale anche in continuità con la grande tradizione culturale del nostro Paese; ==========
c) promuovere la conoscenza, lo studio, ***l'educazione,*** *la ricerca e la produzione nelle aree di competenza e in relazione a tutte le altre manifestazioni della creatività contemporanea;* ==========
d) essere luogo d'incontro e punto di riferimento e di promozione del dialogo per i diversi pubblici e, in particolare, per le giovani generazioni; =====
e) costituire laboratorio di sperimentazione e di ibridazione di linguaggi espressivi e di messaggi fra le più diverse forme di espressione, di comunicazione e di confronto fra le diverse culture; ==========
f) favorire collaborazioni, intese e scambi con Musei, Enti, Istituti, Associazioni e soggetti sia pubblici, sia privati che perseguano finalità analoghe. =
g) costituire uno strumento di espressione e comunicazione della creatività italiana nel mondo; ==========
h) facilitare contatti e scambi fra patrimoni di conoscenze e di civiltà diverse promuovendo l'arte quale fattore di comprensione, di mediazione tra conflitti culturali e di integrazione. ==========
5. Nell'ambito di tali attività la Fondazione provvede, in particolare, a: ===
a) l'acquisizione di risorse finanziarie destinate a garantire l'incremento di opere, documenti, manifestazioni e di ogni altro elemento significativo dell'arte contemporanea e dell'architettura contemporanea ed a garantire un'adeguata conservazione dell'immobile costituente la sede del MAXXI e delle collezioni museali; ==========
b) la valorizzazione dell'immobile costituente la sede del MAXXI e delle collezioni museali, in modo da assicurarne la migliore fruizione da parte del pubblico, da incrementare i servizi offerti, migliorandone la qualità, e da conseguire risparmi di spesa evitando duplicazioni di funzioni; ==========
c) l'organizzazione, nei settori scientifici di competenza della Fondazione, di mostre, eventi culturali e convegni, nonché di studi, ricerche, iniziative, attività ***formative,*** *didattiche o divulgative, anche in collaborazione con enti ed istituzioni, anche internazionali, ed organi competenti per il turismo;* ===
d) la promozione dell'arte, dell'architettura e delle altre forme di creatività contemporanee italiane all'estero in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri, con la rete delle Ambasciate e degli Istituti di cultura italiana.
6. La Fondazione può utilizzare, secondo le modalità consentite dalla vigente normativa e previa sottoscrizione di apposito protocollo d'intesa con il ***Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*** *(d'ora in poi: "Ministero"), il personale del Ministero ritenuto necessario, con il consenso del personale medesimo. Ogni due anni Fondazione e Ministero rivedono, sulla base della programmazione delle attività della Fondazione per il biennio successivo, il quantitativo di personale del Ministero assegnato alla Fondazione. Per particolari esigenze condivise, Fondazione e Ministero possono prevedere l'assegnazione per periodi limitati di ulteriore personale legato alla realizzazione di progetti strategici.* ==========

- OMISSIS - ==========

8. La Fondazione può costituire sedi decentrate, nonché istituire o acquisire ulteriori spazi museali, espositivi e di ricerca, privi di personalità giuridica, con l'autonomia gestionale e contabile stabilita da apposito regolamento nell'ambito dell'unitarietà culturale e amministrativa della Fondazione."; ==========

(III) la modifica dell'art. 10, commi 1 e 2, dall'attuale testo, al nuovo testo avente il seguente tenore letterale: ==========

========== *"Art. 10* ==========

========== *Organizzazione* ==========

1.La Fondazione è articolata in Dipartimenti, in numero non superiore a quattro, anche in forma interdisciplinare, e può organizzarsi in ulteriori uffici o servizi. La Fondazione si dota di un Direttore ***artistico*** *e di un Segretario generale. Il Direttore coordina l'attività dei Dipartimenti e cura l'attuazione del documento programmatico pluriennale e del programma annuale degli interventi di cui all'articolo 18. Il Segretario generale assicura la corretta gestione amministrativa della Fondazione. Il numero, la denominazione e l'organizzazione dei Dipartimenti e degli ulteriori uffici o servizi, nonché i compiti del Direttore, dei Capi dei Dipartimenti, del Segretario generale, dei responsabili di tutti gli altri uffici o servizi della Fondazione e dei curatori e la durata dei relativi incarichi sono stabiliti con apposito regolamento adottato dal Presidente, sentito il Consiglio di Amministrazione.*

2. Gli incarichi ***di Direttore artistico e di Segretario generale*** *e i relativi contratti non possono avere durata superiore al mandato del Presidente e cessano, in ogni caso, automaticamente al momento della cessazione del Presidente. In ogni caso, i contratti aventi ad oggetto lo svolgimento di funzioni dirigenziali non possono essere stipulati a tempo indeterminato.* =====

- OMISSIS -"; ==========

(IV) la modifica dell'art. 12 dall'attuale testo, al nuovo testo avente il seguente tenore letterale: ==========

========== *"Art. 12* ==========

========== *Consiglio di Amministrazione* ==========

1. Il Consiglio di Amministrazione è nominato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ed è composto da un numero di membri, comunque non inferiore a cinque fino ad un massimo di nove. ==========

L'organo è così composto: ==========

a) non meno di tre membri, designati dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, tra cui il Presidente ==========

b) un membro designato da ciascuno dei Fondatori-Promotori =========

c) un membro designato da ciascuno dei Fondatori. ==========

2. Il numero dei membri designati dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo è elevato a quattro se i membri designati ai sensi delle lettere (b) e (c) del precedente comma raggiungano complessivamente il numero di tre, e a cinque se gli stessi raggiungano il numero di quattro. ==========

Nell'ipotesi in cui, a seguito delle designazioni di cui alle lettere (b) e (c) del precedente comma, il numero complessivo dei componenti fosse pari, il Ministro procederà alla designazione di un altro componente. Una volta raggiunto il numero massimo di nove membri, per ciascun successivo

ingresso di soggetti aventi titolo alla designazione di un nuovo membro il numero di componenti designati dal Ministro si riduce di una unità, purché sia preservata la maggioranza dei membri designati dai fondatori pubblici. In tale ipotesi decade il membro nominato per ultimo o, in caso di designazione contestuale, il membro indicato dal Ministro stesso. Rimane in ogni caso ferma la nomina del Presidente. ==========

3. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal vice presidente, ove eletto, o, in mancanza di quest'ultimo ed in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età. ==========

4. I consiglieri possono essere revocati dal ***Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo****, su motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione, per gravi motivi quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, violazione delle norme statutarie e dei regolamenti emanati, danno arrecato al patrimonio o all'immagine della Fondazione.* ==========

5. I consiglieri decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate oppure qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 2382 del codice civile; la decadenza viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione senza partecipazione alla relativa seduta del consigliere interessato. ========

6. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, si provvede a sostituirli con decreto del ***Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo****. I consiglieri così nominati restano in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.* ==========

7. I Consiglieri devono essere in possesso dei necessari requisiti di professionalità, competenza ed esperienza. ==========

7 bis. La carica di Consigliere di Amministrazione è a titolo gratuito e non da diritto a corrispettivi o emolumenti di qualsiasi natura, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le sedute del Consiglio ovvero per attività svolte nell'interesse della Fondazione per incarico del Presidente o del Consiglio di Amministrazione."; ==========

(V) la modifica dell'art. 13, comma 1, dall'attuale testo, al nuovo testo avente il seguente tenore letterale: ==========

========== *"Art. 13* ==========

========== *Poteri del Consiglio di Amministrazione* ==========

1. Il Consiglio di Amministrazione determina, in conformità con la missione statutaria, gli obiettivi e i programmi della Fondazione, verificandone i risultati. ==========

In particolare: ==========

a) approva il bilancio preventivo annuale e le eventuali variazioni; ========

b) approva il bilancio d'esercizio; ==========

c) approva il documento programmatico pluriennale e il programma annuale degli interventi di cui all'articolo 18; ==========

d) delibera le proposte di modificazioni dello statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Autorità vigilante; ==========

e) approva i regolamenti interni che lo statuto attribuisce alla sua competenza; ==========

f) esprime parere sui regolamenti interni, nei casi previsti dallo statuto; ===

g) delibera l'ammissione e l'esclusione dei Fondatori-Promotori e dei Fondatori, sulla base delle previsioni del regolamento di cui all'articolo 5, comma 5; ==========

h) nomina i componenti del Comitato Scientifico; ==========
i) delibera il compenso del Presidente; ==========
j) determina, su proposta del Presidente, il compenso del Direttore ***artistico****, del Segretario generale, dei Capi dei Dipartimenti, dei curatori e dei titolari di incarichi dirigenziali;* ==========
k) delibera, su proposta del Presidente, la pianta organica della Fondazione; ==========
l) delibera l'accettazione di lasciti e donazioni, previo parere del Comitato Scientifico ove si tratti di cose o beni d'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, ovvero di opere d'arte o di architettura non rientranti nell'ambito di applicazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio; ==========
m) delibera all'unanimità l'autorizzazione al compimento degli atti di disposizione di beni immobili ricompresi nel fondo di dotazione, ove consentita ai sensi dell'articolo 3, comma 2, secondo periodo; ==========
m bis) delibera la costituzione di sedi decentrate, nonché la istituzione o acquisizione di ulteriori spazi museali, espositivi e di ricerca, privi di personalità giuridica, disciplinandone l'autonomia gestionale e contabile con apposito regolamento; ==========
n) delibera l'esercizio dell'azione di responsabilità, comportante l'immediata cessazione dalla carica, nei confronti del Presidente, del Segretario generale, del Direttore ***artistico****, dei Capi dei Dipartimenti, dei dirigenti e dei revisori dei conti;* ==========
o) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 20. =========
- OMISSIS -"; ==========
(VI) la modifica dell'art. 15, commi 1 e 2, dall'attuale testo, al nuovo testo avente il seguente tenore letterale: ==========
========== *"Art. 15* ==========
========== *Comitato Scientifico* ==========
1. Il Comitato Scientifico è composto da un minimo di tre membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione, ed è presieduto dal Direttore ***artistico****. I componenti del Comitato Scientifico sono scelti tra personalità di riconosciuto prestigio nel campo della cultura, dell'arte e dell'architettura, e dotati di specializzazione professionale, comprovata esperienza e specifica competenza in particolare nei settori di attività della Fondazione.* ==========
2. Il Comitato Scientifico si riunisce a seguito di convocazione del presidente o su richiesta di almeno la metà dei suoi componenti, almeno due volte l'anno. Il Comitato delibera a maggioranza dei partecipanti. Alle sedute del Comitato Scientifico partecipa il Presidente della Fondazione, senza diritto di voto. Possono, altresì, partecipare senza diritto di voto, ove invitati dal Presidente o dal Direttore ***artistico****, i titolari degli incarichi di cui all'articolo 10, comma 1.* ==========
- OMISSIS -"; ==========
(VII) la modifica dell'art. 16, commi 1 e 6, dall'attuale testo, al nuovo testo avente il seguente tenore letterale: ==========
========== *"Art. 16* ==========
========== *Collegio dei revisori dei conti* ==========
1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui un membro effettivo, con funzioni di presidente, ed uno sup-

plente nominati dal ***Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo****, due membri effettivi e uno supplente nominati dai restanti Fondatori-Promotori. Fino a che il Ministero sia unico Fondatore-Promotore ad esso spetta la nomina dei componenti del Collegio dei revisori. Nel caso in cui con il Ministero concorra un solo ulteriore Fondatore-Promotore, a quest'ultimo spetta la nomina di un solo membro effettivo e di un supplente.* ===
- OMISSIS - ==========
6. Il Collegio dei revisori informa immediatamente il Consiglio di Amministrazione e gli altri organi della Fondazione, nonché il ***Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*** *di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire irregolarità di gestione ovvero violazione di norme che disciplinano l'attività delle fondazioni.* ==========
- OMISSIS -"; ==========
(VIII) la modifica dell'art. 18 dall'attuale testo, al nuovo testo avente il seguente tenore letterale: ==========
========== *"Art. 18* ==========
Documento programmatico pluriennale e programma annuale degli inter-
========== *venti* ==========
1. Il Presidente, sulla base delle proposte formulate dal Direttore ***artistico*** *e sentito il parere del Comitato Scientifico, redige il documento programmatico pluriennale che determina le strategie, le priorità e gli obiettivi da perseguire, nonché il programma annuale degli interventi e li propone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione*"; ==========
(IX) la modifica dell'art. 19, comma 1, dall'attuale testo, al nuovo testo avente il seguente tenore letterale: ==========
========== *"Art. 19* ==========
========== *Commissariamento della Fondazione* ==========
1. Il ***Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo*** *può, con proprio decreto, disporre lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione della Fondazione e nominare un Commissario Straordinario al fine di garantire la continuità della gestione della Fondazione in caso di gravi violazioni di legge, di risultati particolarmente negativi della gestione ovvero per accertata impossibilità di funzionamento degli organi statutari per un tempo superiore a novanta giorni dall'ultima deliberazione validamente assunta.* =
- OMISSIS -"; ==========
(X) la modifica dell'art. 20, commi 1, 2 e 3, dall'attuale testo, al nuovo testo avente il seguente tenore letterale: ==========
========== *"Art. 20* ==========
======== *Vigilanza, estinzione e liquidazione della Fondazione* ========
1.Il ***Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*** *esercita la vigilanza sulla Fondazione ai sensi del decreto ministeriale del Ministro per i beni e le attività culturali 27 novembre 2001, n. 491, recante "Disposizioni concernenti la costituzione e la partecipazione a fondazioni da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni" e delle disposizioni del presente statuto.* ==========
2. Sono sottoposti in ogni caso all'approvazione dell'Amministrazione vigilante: ==========
a) le deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'ar-

ticolo 13, comma 1, lettere d), i), j), k), ***m bis)*** *e o);* ==========
b) il regolamento di cui all'articolo 10, comma 4; ==========
c) le determinazioni, successive allo svolgimento delle procedure di selezione pubblica di cui all'articolo 10, comma 4, finalizzate all'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale. ==========
3. *La Fondazione si estingue per le cause previste dalla legge. A seguito dell'estinzione della Fondazione, i beni culturali concessi in uso dal* ***Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*** *ritornano nella disponibilità di quest'ultimo.* ***Sono altresì devoluti al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo i beni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b).*** ===
- OMISSIS -"; ==========
(XI) la soppressione del comma 2 dell'art. 21, con conseguente modifica dell'articolo predetto dall'attuale testo, al nuovo testo avente il seguente tenore letterale: ==========
========== *"Art. 21* ==========
========== *Norma transitoria* ==========
1. L'attribuzione dei punti/voto in seno al Consiglio di Amministrazione è stabilita in sede di atto costitutivo e aggiornata dal Consiglio medesimo ad ogni ulteriore contribuzione ed ad ogni ingresso successivo di componenti ai sensi del presente statuto.". ==========
Il Collegio dei Revisori, in persona del Presidente Dottor Andrea Parenti, nulla osserva e, in quanto occorra, esprime parere favorevole all'adozione di tutte le modifiche statutarie proposte dal Presidente. ==========
Nessuno chiedendo più la parola, il Presidente pone ai voti la proposta di delibera. ==========
Il Consiglio d'Amministrazione, dopo breve ma esauriente discussione, all'unanimità dei consiglieri intervenuti, titolari della totalità dei punti/voto, e con voto espresso per dichiarazione palese, ==========
========== **delibera** ==========
(1) di approvare le modifiche degli articoli: ==========
* 1, comma 2, ==========
* 2, commi 4, 5, 6 e 8, ==========
* 10, comm 1 e 2, ==========
* 12, ==========
* 13, comma 1, ==========
* 15, commi 1 e 2, ==========
* 16, commi 1 e 6, ==========
* 18, ==========
* 19, comma 1, ==========
* 20, commi 1, 2 e 3, e ==========
* 21 ==========
dello Statuto nei testi di cui è stata data lettura dal Presidente; ==========
(2) di approvare il testo del nuovo Statuto della Fondazione, coordinato con le modifiche ed integrazioni, come sopra apportate. ==========
Il Presidente mi consegna la versione aggiornata dello statuto della Fondazione, contenente le modifiche di cui sopra che, previa lettura da me datane alla presenza dei testimoni, debitamente firmato dalla comparente, dai testimoni e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "**B**" e null'altro essendovi a deliberare dichiara chiusa la riunione del Consiglio di Amministrazione alle ore quindici e minuti quarantatrè (H. 15.43). ==========

procedendosi in appresso con separata verbalizzazione alla trattazione di tutti i restanti punti all'ordine el giorno. ==========
Il presente verbale verrà trasmesso alla Prefettura di Roma, Ufficio Territoriale del Governo, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361. ==========
Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della Fondazione. ==
La comparente mi dispensa dalla lettura dell'allegato "A", dichiarando di averne esatta conoscenza. ==========
Del che io Notaio richiesto ho redatto il presente verbale che, alla presenza dei testimoni, ho letto alla comparente che lo ha approvato. ==========
Viene sottoscritto alle ore quindici e minuti quarantacinque (H. 15.45). ===
Scritto da persona di mia fiducia e da me completato in sette fogli di cui occupa venticinque pagine intere e quanto di questa. ==========
F.to Giovanna Melandri ==========
F.to Alberto Aloe ==========
F.to Laura Gabellone ==========
F.to Monica Polizzano Notaio ==========

ANNULLATO

Allegato A

repertorio 5956-4320

REG. N. 504E
DEL 19-06-2017

Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARTE E ARCHITETTURA CONTEMPORANEE E PERIFERIE URBANE

Prot. n.
Class.

MIBACT-DG-AAP
SEG
0001921 16/06/2017
Cl. 07.04.00/3.11

Fondazione Maxxi
maxxi@legalmail.it

p.c.

Gabinetto dell'On.le Ministro
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

Capo Ufficio Legislativo
mbac-udcm.ufficiolegislativo@mailcert.beniculturali.it

Direzione Generale Bilancio
mbac-dg-bi@mailcert.beniculturali.it

Oggetto: Fondazione Maxxi. Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell'11 aprile 2017 di revisione dello statuto della Fondazione (n. 1), Regolamento delle assunzioni a tempo determinato (n. 2) e Approvazione della pianta organica (n.3)

Con riferimento all'oggetto, alla luce del parere espresso dall'Ufficio Legislativo con nota prot. n. 18464 del 12 giugno 2017, vista la nota del Gabinetto prot. n. 18775 del 14 giugno 2017, questa Direzione Generale, per quanto di competenza, esprime il proprio nulla osta alla predisposizione dell'atto notarile di modifica di quanto in oggetto.
Vorrà quindi codesta Fondazione inviare copia dell'atto medesimo a questa Direzione, al fine di procedere all'approvazione con apposito decreto direttoriale.

IL DIRETTORE GENERALE
(Arch. Federica GALLONI)

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 066723.4853/52 - Fax 066723.4787 – C.F. 97829270582
dg-aap.segr@beniculturali.it
mbac-dg-aap@mailcert.beniculturali.it

ANNULLATO

Allegato **"B"** al Repertorio 5956-4320

STATUTO

Art. 1
Costituzione e sede

1. E' costituita la "Fondazione MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo" (d'ora in poi: Fondazione) che svolge i compiti già propri del "Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee", di cui all'articolo 1 della legge 12 luglio 1999 n. 237.
2. La Fondazione ha sede in Roma, via Guido Reni, 4/a-8 e svolge la sua attività secondo le disposizioni dell'articolo 25 della legge 18 giugno 2009 n. 69 e del presente statuto.
3. La Fondazione per quanto non diversamente previsto dalle norme di legge di cui al comma 2, è disciplinata dal Codice civile e dalle relative disposizioni di attuazione.
4. La Fondazione è costituita a tempo indeterminato, salvo scioglimento a norma del presente statuto.

Art. 2
Missione e attività

1. La Fondazione non ha fini di lucro, non distribuisce utili e i proventi delle sue attività sono destinati integralmente al conseguimento degli scopi statutari.
2. La Fondazione provvede ai suoi compiti secondo le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.
3. La Fondazione è ente che promuove la creatività culturale contemporanea nazionale e internazionale, svolgendo altresì attività di ricerca connesse a tale promozione. La Fondazione persegue le proprie finalità anche attraverso la realizzazione, la gestione e la promozione dei Musei "MAXXI Arte" e "MAXXI Architettura" e dei beni culturali ricevuti o acquisiti a qualsiasi titolo, nonché delle attività museali e culturali connesse. Sulla base di un apposito protocollo d'intesa sottoscritto con il Ministero per i beni e le attività culturali, la Fondazione svolge le attività connesse alla realizzazione, alla gestione e alla promozione del Museo della Fotografia di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 18 giugno 1999, n. 237. I musei e le ulteriori attività rientranti nella missione della Fondazione sono organizzati in forma dipartimentale o interdipartimentale, sulla base delle previsioni del regolamento di organizzazione di cui all'articolo 10, comma 1, del presente statuto.
4. Sono compiti specifici della missione della Fondazione:
a) La ricerca e la promozione culturale;
b) rappresentare, in Italia, il punto di eccellenza della creatività artistica contemporanea e internazionale anche in continuità con la grande tradizione culturale del nostro Paese;
c) promuovere la conoscenza, lo studio, l'educazione, la ricerca e la produzione nelle aree di competenza e in relazione a tutte le altre manifestazioni della creatività contemporanea;
d) essere luogo d'incontro e punto di riferimento e di promozione del dialogo per i diversi pubblici e, in particolare, per le giovani generazioni;
e) costituire laboratorio di sperimentazione e di ibridazione di linguaggi espressivi e di messaggi fra le più diverse forme di espressione, di comunicazione e di confronto fra le diverse culture;

f) favorire collaborazioni, intese e scambi con Musei, Enti, Istituti, Associazioni e soggetti sia pubblici, sia privati che perseguano finalità analoghe.
g) costituire uno strumento di espressione e comunicazione della creatività italiana nel mondo;
h) facilitare contatti e scambi fra patrimoni di conoscenze e di civiltà diverse promuovendo l'arte quale fattore di comprensione, di mediazione tra conflitti culturali e di integrazione.
5. Nell'ambito di tali attività la Fondazione provvede, in particolare, a:
a) l'acquisizione di risorse finanziarie destinate a garantire l'incremento di opere, documenti, manifestazioni e di ogni altro elemento significativo dell'arte contemporanea e dell'architettura contemporanea ed a garantire un'adeguata conservazione dell'immobile costituente la sede del MAXXI e delle collezioni museali;
b) la valorizzazione dell'immobile costituente la sede del MAXXI e delle collezioni museali, in modo da assicurarne la migliore fruizione da parte del pubblico, da incrementare i servizi offerti, migliorandone la qualità, e da conseguire risparmi di spesa evitando duplicazioni di funzioni;
c) l'organizzazione, nei settori scientifici di competenza della Fondazione, di mostre, eventi culturali e convegni, nonché di studi, ricerche, iniziative, attività formative, didattiche o divulgative, anche in collaborazione con enti ed istituzioni, anche internazionali, ed organi competenti per il turismo;
d) la promozione dell'arte, dell'architettura e delle altre forme di creatività contemporanee italiane all'estero in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri, con la rete delle Ambasciate e degli Istituti di cultura italiana.
6. La Fondazione può utilizzare, secondo le modalità consentite dalla vigente normativa e previa sottoscrizione di apposito protocollo d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (d'ora in poi: "Ministero"), il personale del Ministero ritenuto necessario, con il consenso del personale medesimo. Ogni due anni Fondazione e Ministero rivedono, sulla base della programmazione delle attività della Fondazione per il biennio successivo, il quantitativo di personale del Ministero assegnato alla Fondazione. Per particolari esigenze condivise, Fondazione e Ministero possono prevedere l'assegnazione per periodi limitati di ulteriore personale legato alla realizzazione di progetti strategici.
7. La Fondazione può, con l'utilizzo di risorse finanziarie proprie o ad essa erogate da terzi, svolgere ogni altra attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile o solo opportuna al perseguimento delle proprie finalità.
8. La Fondazione può costituire sedi decentrate, nonché istituire o acquisire ulteriori spazi museali, espositivi e di ricerca, privi di personalità giuridica, con l'autonomia gestionale e contabile stabilita da apposito regolamento nell'ambito dell'unitarietà culturale e amministrativa della Fondazione.

Art. 3

Fondo di dotazione

1. Il fondo di dotazione della Fondazione è composto:
a) dai diritti d'uso sui beni mobili e immobili conferiti dal Ministero;
b) dai beni mobili e immobili, comunque pervenuti alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquisiti, destinati all'incremento delle collezioni o, limitatamente agli immobili, all'esposizione o conservazione delle stesse o alla realizzazione di eventi espositivi;

c) dai conferimenti in denaro, beni o diritti effettuati dai Fondatori-Promotori, dai Fondatori e dai Partecipanti all'atto dell'adesione alla Fondazione e da quelli successivi destinati all'incremento del medesimo fondo;
d) dai lasciti e dalle donazioni aventi ad oggetto diritti o beni, diversi da quelli di cui alla lettera b) e non costituiti da denaro o da beni di consumo, salvo diversa volontà del disponente o del donante;
e) dai beni mobili e immobili non compresi nelle precedenti lettere, diversi dal denaro e dai beni di consumo, che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati.
2. I beni e i diritti facenti parte del fondo di dotazione sono destinati al perseguimento delle finalità della Fondazione. I beni e i diritti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non possono formare oggetto di atti di disposizione da parte della Fondazione. I beni e diritti diversi da quelli di cui al precedente periodo possono essere oggetto di atti di disposizione, solo al fine di destinare il denaro o il corrispettivo dell'alienazione di beni o diritti all'incremento delle collezioni o all'effettuazione di spese qualificabili come investimenti ai sensi della disciplina di contabilità pubblica. Si osserva, per gli immobili, quanto previsto, dall'articolo 13, comma 1, lettera m).
3. La stima dei conferimenti avviene, qualora ne ricorrano le condizioni, a norma degli artt. 2343 e seguenti del codice civile.

Art. 4

Fondo di gestione

1. Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito:
a) dalle rendite e dai proventi derivanti dalle attività della Fondazione medesima;
b) dalle risorse di cui all'articolo 25, comma 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69;
c) dalla quota delle risorse destinate annualmente al piano per l'arte contemporanea di cui all'art. 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 29;
d) dai lasciti e dalle donazioni che non debbano essere imputati al fondo di dotazione ai sensi dell'articolo 3;
e) da eventuali altri contribuiti attribuiti dallo Stato, dalla Regione, da Enti territoriali, o da altri Enti pubblici;
f) dai contributi, in qualsiasi forma concessi, dai Fondatori-Promotori, dai Fondatori e dai Partecipanti;
g) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
2. Il fondo di gestione della Fondazione è impiegato per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 5

Fondatori-Promotori e Fondatori

1. La Fondazione è costituita da Fondatori-Promotori e Fondatori.
2. E' Fondatore-Promotore il Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
3. Gli Enti Territoriali nel cui ambito la Fondazione ha sede possono assumere la qualifica di Fondatori-Promotori mediante adesione alla Fondazione e sottoscrizione del relativo atto costitutivo e dello statuto, contribuendo stabilmente al Fondo di dotazione e al Fondo di gestione, con le modalità definite e in misura non inferiore a quella stabilita mediante il regolamento di cui al comma 5. L'ammissione dei Fondatori-Promotori è deliberata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera g). All'atto del loro ingresso nella Fondazione, si provvederà alla riformulazione

dei punti voto ai sensi dell'articolo 14 del presente statuto.
4. Possono divenire Fondatori, previo consenso dei Fondatori-Promotori e previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera g), del presente statuto, le persone fisiche e quelle giuridiche, pubbliche e private, nonché gli enti che contribuiscano stabilmente al Fondo di dotazione e al Fondo di gestione, mediante contributi economici pluriennali, con le modalità definite e in misura non inferiore a quella stabilita mediante regolamento di cui al comma 5.
5. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, stabilisce con proprio regolamento le modalità e la soglia minima di contribuzione necessaria per l'assunzione dello status di Fondatori-Promotori o di Fondatori, nonché le cause di esclusione.

Art. 6
Partecipanti

1. Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, singole o associate e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi economici, annuali o pluriennali. Con apposito regolamento adottato dal Presidente, sentito il Consiglio di Amministrazione, sono stabilite le modalità e la soglia minima di contribuzione necessaria per l'assunzione dello status di Partecipante e le relative cause di esclusione, individuando almeno tre diverse categorie di Partecipanti, differenziate in ragione del diverso e progressivo livello di contribuzione e dei relativi diritti, benefit di comunicazione e di immagine concessi. Il regolamento può prevedere che la contribuzione consista eventualmente nello svolgimento in favore della Fondazione di una attività, anche professionale, di particolare rilievo o nell'attribuzione di beni o diritti.
2. I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

Art. 7
Fondatori e Partecipanti esteri

1. Le qualifiche di Fondatori e Partecipanti possono essere attribuite, ai sensi degli articoli 5 e 6, anche alle persone fisiche e giuridiche nonché agli enti pubblici o privati o ad altre istituzioni aventi sede all'estero.

Art. 8
Esclusione e recesso

1. L'esclusione dei Fondatori-Promotori o dei Fondatori è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sulla base delle previsioni del regolamento di cui all'articolo 5, comma 5. L'esclusione dei Partecipanti è disposta dal Presidente, sulla base delle previsioni del regolamento di cui all'articolo 6, comma 1.
2. Salvo la possibilità di stabilire ulteriori ipotesi di esclusione, i regolamenti di cui all'articolo 5, comma 5 e all'articolo 6, comma 1, devono necessariamente prevedere la cessazione dello status di Fondatore-Promotore, di Fondatore o di Partecipante in caso di inadempimento dell'obbligo di effettuare i conferimenti o le contribuzioni dovute entro i termini previsti ovvero nell'ipotesi di condotta incompatibile con il dovere di collaborare lealmente con gli altri componenti per il perseguimento dei fini della Fondazione.
3. Nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, l'esclusione è disposta anche per i seguenti motivi:
a) trasformazione, fusione e scissione;

b) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
c) apertura di procedure di liquidazione o di procedure concorsuali di qualunque natura.
4. I Fondatori-Promotori, i Fondatori e i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando l'adempimento delle obbligazioni assunte.
5. L'esclusione e il recesso non conferiscono alcun diritto alla restituzione delle quote o contributi versati.

Art. 9

Organi e loro durata

1. Sono organi della Fondazione:
a) il Presidente;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Comitato Scientifico;
d) il Collegio dei revisori dei conti.
2. Il Presidente e tutti gli organi durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati per una sola volta. I componenti degli organi collegiali, se nominati prima della scadenza del termine quinquennale, restano in carica sino a tale scadenza.

Art. 10

Organizzazione

1. La Fondazione è articolata in Dipartimenti, in numero non superiore a quattro, anche in forma interdisciplinare, e può organizzarsi in ulteriori uffici o servizi. La Fondazione si dota di un Direttore artistico e di un Segretario generale. Il Direttore coordina l'attività dei Dipartimenti e cura l'attuazione del documento programmatico pluriennale e del programma annuale degli interventi di cui all'articolo 18. Il Segretario generale assicura la corretta gestione amministrativa della Fondazione. Il numero, la denominazione e l'organizzazione dei Dipartimenti e degli ulteriori uffici o servizi, nonché i compiti del Direttore, dei Capi dei Dipartimenti, del Segretario generale, dei responsabili di tutti gli altri uffici o servizi della Fondazione e dei curatori e la durata dei relativi incarichi sono stabiliti con apposito regolamento adottato dal Presidente, sentito il Consiglio di Amministrazione.
2. Gli incarichi di Direttore artistico e di Segretario generale e i relativi contratti non possono avere durata superiore al mandato del Presidente e cessano, in ogni caso, automaticamente al momento della cessazione del Presidente. In ogni caso, i contratti aventi ad oggetto lo svolgimento di funzioni dirigenziali non possono essere stipulati a tempo indeterminato.
3. Le determinazioni di assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale sono subordinate all'approvazione dell'Amministrazione vigilante. L'approvazione non può essere in ogni caso rilasciata ove le assunzioni proposte non consentano, anche in prospettiva, il rispetto degli equilibri di bilancio e non facciano seguito all'espletamento di procedure di selezione pubblica operate nel rispetto dei criteri e delle modalità definiti dal Consiglio di Amministrazione con regolamento soggetto ad approvazione dell'Amministrazione vigilante al fine di assicurare l'osservanza dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

Art. 11

Presidente

1. Il Presidente della Fondazione è nominato dal Ministro per i beni e le atti-

vità culturali.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione e ne promuove le attività.
3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne assume le funzioni il vice presidente, ove eletto, o il componente del Consiglio di Amministrazione più anziano d'età.
4. Il Presidente:
a) presiede il Consiglio di Amministrazione stabilendo l'ordine del giorno e dirigendone i lavori;
b) partecipa senza diritto di voto alle sedute del Comitato Scientifico;
c) conferisce, sentito il Consiglio di Amministrazione, gli incarichi di cui al precedente articolo 10, comma 1;
d) ammette ed esclude i Partecipanti, sulla base delle previsioni del regolamento di cui all'articolo 6, comma 1, sentito il Consiglio di Amministrazione;
e) adotta i regolamenti previsti dallo statuto, nonché eventuali ulteriori regolamenti, eccetto quelli che siano attribuiti dallo statuto alla competenza del Consiglio di Amministrazione, dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione;
f) propone al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione il documento programmatico pluriennale e il programma annuale degli interventi di cui all'articolo 18.

Art. 12
Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è nominato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ed è composto da un numero di membri, comunque non inferiore a cinque fino ad un massimo di nove.

L'organo è così composto:
a) non meno di tre membri, designati dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, tra cui il Presidente
b) un membro designato da ciascuno dei Fondatori-Promotori
c) un membro designato da ciascuno dei Fondatori.
2. Il numero dei membri designati dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo è elevato a quattro se i membri designati ai sensi delle lettere (b) e (c) del precedente comma raggiungano complessivamente il numero di tre, e a cinque se gli stessi raggiungano il numero di quattro.
Nell'ipotesi in cui, a seguito delle designazioni di cui alle lettere (b) e (c) del precedente comma, il numero complessivo dei componenti fosse pari, il Ministro procederà alla designazione di un altro componente. Una volta raggiunto il numero massimo di nove membri, per ciascun successivo ingresso di soggetti aventi titolo alla designazione di un nuovo membro il numero di componenti designati dal Ministro si riduce di una unità, purché sia preservata la maggioranza dei membri designati dai fondatori pubblici. In tale ipotesi decade il membro nominato per ultimo o, in caso di designazione contestuale, il membro indicato dal Ministro stesso. Rimane in ogni caso ferma la nomina del Presidente.
3. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal vice presidente, ove eletto, o, in mancanza di quest'ultimo ed in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età.

4. I consiglieri possono essere revocati dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, su motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione, per gravi motivi quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, violazione delle norme statutarie e dei regolamenti emanati, danno arrecato al patrimonio o all'immagine della Fondazione.
5. I consiglieri decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate oppure qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 2382 del codice civile; la decadenza viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione senza partecipazione alla relativa seduta del consigliere interessato.
6. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, si provvede a sostituirli con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. I consiglieri così nominati restano in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.
7. I Consiglieri devono essere in possesso dei necessari requisiti di professionalità, competenza ed esperienza.
7 bis. La carica di Consigliere di Amministrazione è a titolo gratuito e non da diritto a corrispettivi o emolumenti di qualsiasi natura, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le sedute del Consiglio ovvero per attività svolte nell'interesse della Fondazione per incarico del Presidente o del Consiglio di Amministrazione.

Art. 13

Poteri del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione determina, in conformità con la missione statutaria, gli obiettivi e i programmi della Fondazione, verificandone i risultati.
In particolare:
a) approva il bilancio preventivo annuale e le eventuali variazioni;
b) approva il bilancio d'esercizio;
c) approva il documento programmatico pluriennale e il programma annuale degli interventi di cui all'articolo 18;
d) delibera le proposte di modificazioni dello statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Autorità vigilante;
e) approva i regolamenti interni che lo statuto attribuisce alla sua competenza;
f) esprime parere sui regolamenti interni, nei casi previsti dallo statuto;
g) delibera l'ammissione e l'esclusione dei Fondatori-Promotori e dei Fondatori, sulla base delle previsioni del regolamento di cui all'articolo 5, comma 5;
h) nomina i componenti del Comitato Scientifico;
i) delibera il compenso del Presidente;
j) determina, su proposta del Presidente, il compenso del Direttore artistico, del Segretario generale, dei Capi dei Dipartimenti, dei curatori e dei titolari di incarichi dirigenziali;
k) delibera, su proposta del Presidente, la pianta organica della Fondazione;
l) delibera l'accettazione di lasciti e donazioni, previo parere del Comitato Scientifico ove si tratti di cose o beni d'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, ovvero di opere d'arte o di architettura non rientranti nell'ambito di applicazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio;
m) delibera all'unanimità l'autorizzazione al compimento degli atti di dispo-

sizione di beni immobili ricompresi nel fondo di dotazione, ove consentita ai sensi dell'articolo 3, comma 2, secondo periodo;
m bis) delibera la costituzione di sedi decentrate, nonché la istituzione o acquisizione di ulteriori spazi museali, espositivi e di ricerca, privi di personalità giuridica, disciplinandone l'autonomia gestionale e contabile con apposito regolamento;
n) delibera l'esercizio dell'azione di responsabilità, comportante l'immediata cessazione dalla carica, nei confronti del Presidente, del Segretario generale, del Direttore artistico, dei Capi dei Dipartimenti, dei dirigenti e dei revisori dei conti;
o) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 20.
2. Sono validamente adottate con il voto favorevole del 75% dei punti/voto assegnati ai sensi dell'articolo 14, e il voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti dei Fondatori-Promotori le deliberazioni concernenti:
a) le proposte di modificazioni statutarie;
b) la proposta di scioglimento della Fondazione.
3. Il Consiglio di Amministrazione può conferire speciali incarichi al Presidente e ai membri del Consiglio di Amministrazione, senza oneri per la Fondazione.
4. Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione almeno ogni novanta giorni, sull'andamento generale della gestione, sulla prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo.

Art. 14

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente o, in caso di assenza o impedimento di questi, il vice presidente, ove eletto, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne riceva domanda scritta da almeno due consiglieri, con specifica indicazione degli oggetti da porre all'ordine del giorno, convoca il Consiglio di Amministrazione nella sede della Fondazione, o altrove purché in Italia, stabilendo il giorno e l'ora della convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare. La convocazione deve essere fatta almeno cinque giorni prima della riunione mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica.
2. In caso di urgenza la convocazione deve essere effettuata almeno 48 ore prima dell'adunanza.
3. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione possono partecipare, su invito del Presidente, senza diritto di voto, i titolari degli incarichi all'articolo 10, comma 1.
4. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti, purché vi sia la maggioranza dei membri di spettanza dei Fondatori-Promotori. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.
5. Per le deliberazioni concernenti le proposte di modificazioni statutarie o la proposta di scioglimento della Fondazione la riunione del Consiglio di Amministrazione è considerata valida con la presenza del 75% dei punti/voto assegnati e della maggioranza dei rappresentanti dei Fondatori-Promotori. Nel caso delle deliberazioni di cui al precedente periodo il Presidente dà comunicazione documentata ai componenti del Consiglio di Amministrazione

30 giorni prima della convocazione.
6. L'attribuzione iniziale dei punti/voto è stabilita ai sensi dell'art. 21 del presente statuto.
7. I punti/voto in disponibilità del Consiglio di Amministrazione, a partire dall'approvazione del primo bilancio consuntivo, sono suddivisi tra i suoi membri in proporzione alla contribuzione complessiva storicizzata di ciascuno di essi al patrimonio e alla gestione della Fondazione.
8. L'attribuzione dei punti/voto è aggiornata annualmente sulla base delle risultanze del conto consuntivo dell'anno precedente, ripartendoli in misura percentuale proporzionalmente alle contribuzioni alla Fondazione. Ai consiglieri di cui all'art. 12, comma 1, lett. a), spetta in ogni caso il 30% dei punti/voto, esercitabile, su indicazione del Ministero, singolarmente o collettivamente.

Art. 15
Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico è composto da un minimo di tre membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione, ed è presieduto dal Direttore artistico. I componenti del Comitato Scientifico sono scelti tra personalità di riconosciuto prestigio nel campo della cultura, dell'arte e dell'architettura, e dotati di specializzazione professionale, comprovata esperienza e specifica competenza in particolare nei settori di attività della Fondazione.
2. Il Comitato Scientifico si riunisce a seguito di convocazione del presidente o su richiesta di almeno la metà dei suoi componenti, almeno due volte l'anno. Il Comitato delibera a maggioranza dei partecipanti. Alle sedute del Comitato Scientifico partecipa il Presidente della Fondazione, senza diritto di voto. Possono, altresì, partecipare senza diritto di voto, ove invitati dal Presidente o dal Direttore artistico, i titolari degli incarichi di cui all'articolo 10, comma 1.
3. Il Comitato Scientifico si esprime in ordine all'elaborazione del documento programmatico pluriennale e del programma annuale degli interventi di cui all'art. 18.

Art. 16
Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui un membro effettivo, con funzioni di presidente, ed uno supplente nominati dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, due membri effettivi e uno supplente nominati dai restanti Fondatori-Promotori. Fino a che il Ministero sia unico Fondatore-Promotore ad esso spetta la nomina dei componenti del Collegio dei revisori. Nel caso in cui con il Ministero concorra un solo ulteriore Fondatore-Promotore, a quest'ultimo spetta la nomina di un solo membro effettivo e di un supplente.
2. Il Collegio dei revisori, i cui componenti devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili, controlla l'attività di amministrazione della Fondazione, accerta la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza dei principi di cui all'articolo 2426 del codice civile; in particolare esercita le funzioni indicate negli articoli 2403, 2404, 2405, 2407 e 2409-bis del codice civile.
3. I membri del Collegio dei revisori possono, in qualsiasi momento, procedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere

agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su singole questioni. I membri del Collegio partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
4. Il bilancio di previsione deve essere comunicato dal Consiglio di Amministrazione ai revisori almeno trenta giorni prima di quello fissato per la riunione in cui esso deve essere discusso.
5. I revisori redigono annualmente una relazione sul bilancio consuntivo e sull'andamento finanziario della Fondazione.
6. Il Collegio dei revisori informa immediatamente il Consiglio di Amministrazione e gli altri organi della Fondazione, nonché il Ministero dei eni e delle attività culturali e del turismo di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire irregolarità di gestione ovvero violazione di norme che disciplinano l'attività delle fondazioni.
7. Il trattamento economico spettante ai membri del Collegio dei revisori dei conti è stabilito dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione soggetta all'approvazione dell'Autorità vigilante.

Art. 17

Esercizio e bilancio

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di previsione ed entro il 30 giugno successivo il bilancio consuntivo di esercizio.
3. Il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo di esercizio sono trasmessi a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione e dalla relazione del collegio dei revisori dei conti.
4. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.
5. Per la redazione del bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa si applicano i principi di cui agli articoli 2423-bis e seguenti del codice civile, in quanto compatibili, per la tenuta della contabilità si applicano le disposizioni vigenti in materia di enti non commerciali.

Art. 18

Documento programmatico pluriennale e programma annuale degli interventi

1. Il Presidente, sulla base delle proposte formulate dal Direttore artistico e sentito il parere del Comitato Scientifico, redige il documento programmatico pluriennale che determina le strategie, le priorità e gli obiettivi da perseguire, nonché il programma annuale degli interventi e li propone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 19

Commissariamento della Fondazione

1. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo può, con proprio decreto, disporre lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione della Fondazione e nominare un Commissario Straordinario al fine di garantire la continuità della gestione della Fondazione in caso di gravi violazioni di leg-

ge, di risultati particolarmente negativi della gestione ovvero per accertata impossibilità di funzionamento degli organi statutari per un tempo superiore a novanta giorni dall'ultima deliberazione validamente assunta.
2. Il decreto ministeriale determina la durata dell'incarico ed i poteri attribuiti al Commissario Straordinario nonché il relativo compenso.

Art. 20

Vigilanza, estinzione e liquidazione della Fondazione

1. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo esercita la vigilanza sulla Fondazione ai sensi del decreto ministeriale del Ministro per i beni e le attività culturali 27 novembre 2001, n. 491, recante "Disposizioni concernenti la costituzione e la partecipazione a fondazioni da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni" e delle disposizioni del presente statuto.
2. Sono sottoposti in ogni caso all'approvazione dell'Amministrazione vigilante:
a) le deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettere d), i), j), k), m bis) e o);
b) il regolamento di cui all'articolo 10, comma 4;
c) le determinazioni, successive allo svolgimento delle procedure di selezione pubblica di cui all'articolo 10, comma 4, finalizzate all'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale.
3. La Fondazione si estingue per le cause previste dalla legge. A seguito dell'estinzione della Fondazione, i beni culturali concessi in uso dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ritornano nella disponibilità di quest'ultimo. Sono altresì devoluti al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo i beni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b).
4. Ai fini della liquidazione del patrimonio della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina tre liquidatori che possono essere scelti anche tra i componenti uscenti del Consiglio medesimo.
5. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto in ordine alla definizione di ogni altro rapporto giuridico con la Fondazione si applicano le disposizioni di legge e del codice civile.

Art. 21

Norma transitoria

1. L'attribuzione dei punti/voto in seno al Consiglio di Amministrazione è stabilita in sede di atto costitutivo e aggiornata dal Consiglio medesimo ad ogni ulteriore contribuzione ed ad ogni ingresso successivo di componenti ai sensi del presente statuto.
F.to Giovanna Melandri
F.to Alberto Aloe
F.to Laura Gabellone
F.to Monica Polizzano Notaio

ANNULLATO

La presente copia, composta da tre fogli e sette mezzi fogli, è conforme all'originale, munito delle prescritte firme e conservato nella raccolta dei miei originali.
Si rilascia per gli usi consentiti.
Roma, 31 ottobre 2017